COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949 (1285) 377

PRESIDENTE 377, 378, 379, 380
SEDATI, *Relatore* 377, 378, 380
BIANCO 377, 378, 379, 380
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 378, 379, 380
CREMASCHI OLINDO 378
MICELI 378, 379

Votazione segreta:

PRESIDENTE 380

La seduta comincia alle 9,10.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949. (1285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

Nella seduta precedente avevamo esaminato l'articolo 5, al quale erano stati presentati due emendamenti. Uno degli onorevoli Grifone e Bianco, soppressivo del periodo « Per i conduttori non proprietari il sussidio si riferisce alle sole spese occorse per riparare ai danni subìti nei beni strumentali »; l'altro dell'onorevole Cremaschi Olindo perché fossero aggiunte, al secondo periodo dell'articolo 5, dopo le parole « nei beni strumentali », le seguenti parole: « e ai danni colturali ».

SEDATI, *Relatore*. In considerazione delle obiezioni sollevate, propongo che l'ultimo periodo dell'articolo 5 sia così modificato:

« Quando il fondo è condotto in forma associativa, il sussidio di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'articolo 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti ».

BIANCO. Insisto sul mio emendamento, che è necessario, altrimenti cadremmo in contraddizione. Infatti, mentre nel primo periodo dell'articolo 5 è detto che sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda, riconoscendo pertanto che il diritto di chiedere il sussidio spetta sia al proprietario sia al conduttore non proprietario, nel successivo periodo si pongono delle limitazioni alle richieste dei conduttori non proprietari. Noi proponiamo che venga stabilito soltanto che chiunque abbia interesse può chiedere il sussidio.

SEDATI, *Relatore*. Ho già detto altra volta che per alcune riparazioni, case rurali, strade, ecc., si tratta di opere di competenza del proprietario; comunque l'affittuario ha diritto alla rivalsa quando entra in gioco anche il suo interesse. Il secondo comma dell'articolo quindi ha voluto recare un chiarimento per indicare le persone che hanno un interesse legittimato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il primo periodo stabilisce le norme generali; riconosce cioè il diritto di tutti gli interessati di fare domanda per l'erogazione di un aiuto per riparare ai danni di cui all'articolo 3. Questo articolo non comprende i danni alle colture perdute. Infatti la legge ha lo scopo di permettere la più rapida ricostruzione delle aziende agrarie.

Dopo l'affermazione di carattere generale, si passa al particolare. Si riconosce il diritto al proprietario di ricevere altri sussidi che si riferiscono alle spese per le riparazioni al patrimonio alle quali egli deve provvedere. Non vedo quindi perché debba essere abolito.

BIANCO. Così come è formulato l'articolo si può interpretare nel senso che il mezzadro o il fittavolo che sia, sia escluso dal sussidio, mentre chi ha subìto i maggiori danni dalle alluvioni è stato il contadino lavoratore. Vi sono zone dove i frutteti sono stati completamente rovinati ed i mezzadri o fittavoli avranno il beneficio del loro lavoro di ricostruzione solo fra quattro o cinque anni. Dando il sussidio al proprietario, questo se lo mette in tasca e si guarda bene dal farne parte a chi effettivamente ha subìto il maggior danno.

PRESIDENTE. Questo articolo stabilisce i principî fondamentali. Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Però siccome ci sono conduttori proprietari e non proprietari, l'articolo precisa che quando si tratta di conduttori non proprietari il sussidio si riferisce solo alle spese per riparare ai danni subìti nei beni strumentali. Quanto poi alla modifica al terzo periodo proposta dal relatore, nel senso di stabilire che quando il fondo è condotto in forma associativa il sussidio è ripartito, mi pare che questo sia già contenuto nel primo periodo di questo articolo. Tuttavia non è male, forse, introdurre qualche chiarimento in questo senso, per evitare difficoltà di interpretazione.

CREMASCHI OLINDO. Proporrei allora che l'articolo sia limitato alle parole: « Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda ».

SEDATI, *Relatore*. Veramente mi sembra inutile tornare su punti che sono stati ampiamente illustrati sia nella precedente seduta che in quella di oggi. Circa l'ultima proposta avanzata dall'onorevole Cremaschi di sopprimere la massima parte dell'articolo, dichiaro di essere contrario perché, così come verrebbe formulato, il primo comma genererebbe liti tra le parti. « Coloro che abbiano interesse » è una dizione molto vaga. Sono pertanto favorevole a che l'articolo sia mantenuto nella sua formulazione originaria, salvo a sostituire il terzo comma con l'emendamento da me proposto.

MICELI. Stabilendo nell'ultimo comma il criterio che nel caso di un contratto associativo il contributo deve essere in relazione alle quote afferenti a ciascuna delle parti, desidererei sapere quale sarebbe l'attuazione pratica di questo criterio che ritengo giusto. Ritengo superfluo formulare un emendamento, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità di stabilire norme in base alle quali non solo ognuno deve avere riconosciuto il diritto alla parte del sussidio, ma che la ripartizione avvenga automaticamente all'atto della concessione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, che avverrà per divisione.

« Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda ».

(*È approvato*).

L'onorevole Bianco ha trasformato il suo primitivo emendamento nel seguente:

« *Sopprimere il secondo e il terzo periodo dell'articolo 5* ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo periodo dell'articolo 5:

« Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese occorse per riparare ai danni subìti nei beni strumentali.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, sostitutivo del terzo periodo:

« Quando il fondo è condotto in forma associativa il sussidio di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« La domanda di concessione del sussidio, da redigersi in carta libera, e da indirizzarsi al prefetto, presidente della commissione di cui all'articolo 2, deve contenere:

Nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente nonché le seguenti indicazioni:

a) comune e località dove è ubicata l'azienda;

b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;

c) nominativo del compartecipante e composizione della famiglia;

d) descrizione e valutazione dei danni subìti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattasi delle opere previste nella lettera *a*) dell'articolo 3 alla domanda dovrà allegarsi un progetto delle opere medesime ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera *a*) dell'articolo 3 il capo dell'Ispettorato provvede, sotto la sua responsabilità, all'approvazione del progetto ed al collaudo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 2 liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi che gli vengono anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge e n. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

« Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

« A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BIANCO. Debbo far rilevare un errore nel quale siamo caduti. Si potrebbe verificare il caso di un fittavolo o conduttore non proprietario il quale ha eseguito per proprio conto e a proprie spese riparazioni a cui avrebbe dovuto provvedere il proprietario. Dato che solo il proprietario ha il diritto di chiedere il sussidio, si può verificare il caso che il proprietario stesso si disinteressi di chiedere questo sussidio, che dovrebbe praticamente passare al conduttore del suo fondo. Vorrei che, per lo meno, ove le riparazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ecc., siano state eseguite dal conduttore e il proprietario non abbia chiesto il sussidio, sia ammesso che lo stesso conduttore avanzi la domanda.

PRESIDENTE. Ritengo che il Ministero dell'agricoltura con sua circolare potrà opportunatamente chiarire queste posizioni e dare le disposizioni necessarie. La legge comunque non esclude dal sussidio chi crede di averne diritto.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le liquidazioni dovranno essere fatte in modo che risulti ben chiara la natura del danno e la giustificazione della spesa. È evidente che le liquidazioni stesse saranno fatte a chi ha diritto di percepirle e nella misura stabilita. Se poi un proprietario non fa la domanda, la legge non vieta certo di farla a chi ha diritto a percepire il sussidio.

MICELI. Nel caso che un conduttore compia un'opera al posto del proprietario, viene pagato il proprietario, o è lo stesso conduttore che può fare domanda?

SEDATI, *Relatore*. A parte il fatto che è difficile trovare un proprietario che rifiuti il sussidio dello Stato, il conduttore non proprietario che ha dovuto fare dei lavori non per suo piacere, ma in seguito ad eventi non dipendenti dalla sua volontà, è garantito per contratto, per legge, anche nell'ipotesi che il proprietario deliberatamente non voglia avanzare domanda di sussidio.

BIANCO. Io vorrei dall'onorevole Sottosegretario l'assicurazione che nel regolamento si dirà che, ove siano state compiute riparazioni dal conduttore ed il proprietario non abbia provveduto entro certi termini a presentare la domanda di sussidio, possa farlo il conduttore stesso.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso assicurarla che la questione sarà presa in considerazione. Il Ministero troverà una formula che consenta al conduttore di essere compensato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9:

« Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge....., concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1949-50.

« Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 ».

La Commissione finanze e tesoro, propone che il secondo comma di questo articolo sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla spesa sopraindicata viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 con l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« La ripartizione, tra le provincie interessate, della somma stanziata, verrà effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per effetto dell'emendamento approvato all'articolo 1, il titolo della legge deve essere così modificato:

« Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1949 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvato*).

L'onorevole Cremaschi Olindo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura della Camera dei deputati,

considerate le gravi condizioni economiche in cui si sono venuti a trovare i piccoli produttori colpiti dalla grandine durante la presente annata agricola

invita il Ministro dell'agricoltura

a sollecitare la creazione di un adeguato fondo per la concessione di crediti a tenue tasso di interesse a favore dei piccoli produttori colpiti dalla grandine per acquisto di semi, concimi, e grano per il consumo familiare ».

Mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo nel votare quest'ordine del giorno.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge, il cui esame è stato ultimato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Campobasso,

Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949 ». (1285):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellucci, Benvenuti, Bianco, Burato, Cartia, Cavazzini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Olindo, Di Donato, Ferraris, Fina, Franzo, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Gui, Helfer, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Rivera, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Visentin Angelo, Volgger, Zaccagnini.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI